

PROG. 2879

dal 12-11-20
al 27-11-20

PERVENUTO UFF. 12-11-20
ALC

ALLEGATO AD ATTO G.C. N. 113 DEL 18-9-20



Città di Carini

Area Metropolitana di Palermo

*REGOLAMENTO RECANTE NORME
PER IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI
SOSTENUTE DA DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI
COINVOLTI IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PER
RESPONSABILITA' CIVILE, PENALE O
AMMINISTRATIVA*

INDICE

<i>Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione</i>	pag. 3
<i>Art. 2 - Principi generali</i>	pag. 3
<i>Art. 3 - Presupposti</i>	pag. 3
<i>Art. 4 - Conflitto di interessi</i>	pag. 4
<i>Art. 5 - Condizioni di rimborso</i>	pag. 5
<i>Art. 6 - Limiti del rimborso</i>	pag. 6
<i>Art. 7 - Procedimento e liquidazione del rimborso</i>	pag. 7
<i>Art. 8 - Norme transitorie</i>	pag. 7
<i>Art. 9 - Tutela della riservatezza</i>	pag. 8
<i>Art. 10 - Entrata in vigore</i>	pag. 8

ART. 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento ha come oggetto, in attuazione di quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti (Art. 28 CCNL INTEGRATIVO 14.09.2000) e dall'art. 39 della L.R. n. 145/1980 successivamente integrato con l'art 24 della L.R. 23.12.2000 n. 30, la disciplina relativa ai rimborsi delle spese legali sostenute dai dipendenti e/o amministratori del Comune di Carini per effetto di procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale o amministrativa promossi nei loro confronti in conseguenza di atti e/o fatti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali.

ART. 2

Principi generali

1. Il dipendente comunale ha diritto ad essere tutelato, tramite il rimborso delle spese legali, quando si verifica l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, penale, amministrativa / contabile nei suoi confronti per fatti o atti connessi direttamente all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio.
2. La stessa tutela è accordata al Segretario Generale, al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali che vengono coinvolti in procedimenti per atti e/o fatti connessi all'esercizio del mandato.
3. Le condizioni e la procedura per il riconoscimento del rimborso delle spese legali sono le stesse indicate per i dipendenti.
4. Analoga tutela deve essere assicurata ai dipendenti e agli amministratori per l'apertura di un procedimento di responsabilità contabile innanzi alla Corte dei Conti.

ART. 3

Presupposti

1. Per procedere al rimborso delle spese legali è necessario che ricorrano simultaneamente i seguenti presupposti:

a) rapporto organico o di servizio con l'Ente;

b) connessione diretta dei fatti e degli atti oggetto del giudizio con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali: la sussistenza di fatti ed atti direttamente connessi all'espletamento di compiti d'ufficio o all'incarico pubblico.

In particolare, costituisce condizione essenziale e imprescindibile che i fatti e gli atti, oggetto d'imputazione, siano stati posti in essere a causa e non in occasione del servizio, deve esserci una riconducibilità dei fatti contestati alla funzione pubblica esercitata, per cui non si procederà al rimborso quando i reati ascritti siano frutto di autonoma manifestazione di volontà e riconducibili, quindi, alla condotta personale – privata del dipendente e/o amministratore.

Il dipendente e/o amministratore deve aver agito nell'esclusivo interesse dell'Ente e non in conflitto di interessi con l'Ente a cui appartiene e quindi la contestazione o imputazione (nel caso di procedimento penale) devono essere riferite all'incarico svolto in diretta connessione con i fini dell'Ente;

c) sentenza e/o provvedimento giudiziario di assoluzione e/o di archiviazione passato in giudicato, ai sensi della nuova formulazione dell'art. 530 c.p.p., che abbia escluso positivamente la responsabilità in sede penale, civile o amministrativa in ordine ai fatti addebitati. Il provvedimento di assoluzione o di archiviazione deve escludere la responsabilità e deve accertare l'esistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave negli atti posti in essere dall'amministratore o dipendente;

d) congruità dell'importo richiesto a titolo di rimborso.

2. Con specifico riferimento ai procedimenti penali, ai sensi e per gli effetti del precedente comma 1 lett. c) il diritto al rimborso è riconosciuto allorché ricorra un provvedimento giudiziario definitivo che accerti positivamente l'esclusione dalla responsabilità con le formule di cui all'art. 530, comma 1 e 2, c.p.p.

Nel merito della formula assolutoria, nella ipotesi in cui vi è assoluzione "perché il fatto non costituisce reato" o "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato" è escluso il rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente e/o amministratore qualora dalla sentenza si evinca un conflitto d'interessi con l'Ente, per la rilevanza del fatto sotto profili diversi da quello penale, come quello disciplinare, civile, amministrativo e contabile. In particolare, nelle superiori ipotesi assolutorie, poiché ricorre l'eventualità che possano residuare, per la stessa condotta penalmente non punibile, addebiti in sede civile, amministrativa, contabile e disciplinare, in quest'ultimo caso, per violazione dei doveri di servizio il cui rispetto è funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione e dunque, conflitto d'interesse, il Dirigente del settore competente, di concerto col il Segretario Generale procederanno ad una puntuale autonoma valutazione dei presupposti di legge per riconoscere il diritto al rimborso.

3. Il rimborso delle spese processuali, (vedasi Sentenza Consiglio di Stato n.6194/2017 sezione III e Sentenza Consiglio di Stato n.1778/2013 sezione I), comprende anche le ipotesi in cui sia stata pronunciata sentenza di estinzione del reato ex art. 531 c.p.p. (es. morte del reo, amnistia, remissione della querela). 3 Il rimborso delle spese processuali, è escluso in caso di sentenze di proscioglimento con formule meramente processuali non liberatorie (es. prescrizione, amnistia, patteggiamento) o nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza di estinzione del reato ex art. 531 c.p.p. (es. morte del reo, amnistia, remissione della querela). E' altresì escluso il rimborso nei casi in cui il giudizio penale venga definito ai sensi degli artt. 444 e 459 del c.p.p. (applicazione della pena su richiesta delle parti, procedimento per decreto).

4. Il rimborso può essere effettuato anche nel caso di archiviazione del procedimento penale, salvo rivalsa dell'Amministrazione nel caso in cui il procedimento penale venga riaperto e si concluda con sentenza diversa da quella prevista al comma 2, primo periodo.

5. Nel caso di archiviazione del procedimento penale di cui al comma precedente, il rimborso è ammesso solo ove la formulazione del decreto o dell'ordinanza di archiviazione risulti completamente assolutoria e non collegata a cause che inibiscono l'accertamento dell'insussistenza dell'elemento psicologico del reato.

6. E' escluso, inoltre, il diritto al rimborso delle spese processuali nell'ipotesi di proscioglimento per tenuità del fatto ex art. 651 - bis c.p.p..

ART. 4 *Conflitto di interessi*



1. La situazione di conflitto di interesse è integrata allorché il soggetto richiedente il rimborso delle spese legali abbia, con qualsiasi condotta che risulti idonea o adeguata, trascurato il perseguimento dei fini pubblici e istituzionali nell'espletamento delle proprie funzioni, attraverso la sostituzione dei fini pubblici con interessi personali, anche a prescindere dalla realizzazione di un danno patrimoniale o all'immagine dell'Amministrazione.

2. Il conflitto di interesse tra l'ente e il dipendente e/o amministratore non si configura solo nei reati in danno del primo, ma in tutti i casi in cui i fatti e i comportamenti posti in essere pur non assumendo carattere a rilevanza penale, siano in evidente collisione con i fini istituzionali (es. quando il fatto e/o il comportamento rivesta l'aspetto dell'illecito disciplinare, amministrativo o contabile).

3. A titolo indicativo e non esaustivo, risulta integrata la situazione di conflitto di interesse allorché il richiedente il rimborso delle spese legali sia stato convenuto nei giudizi civili, amministrativi o per responsabilità patrimoniale, ovvero indagato e/o imputato nei giudizi penali, ove l'amministrazione abbia partecipato o resistito, anche costituendosi parte civile.

4. La valutazione iniziale dell'esistenza del conflitto di interesse non pregiudica il successivo rimborso laddove, all'esito del giudizio, con sentenza definitiva, sia risultata destituita di fondamento la situazione iniziale di conflitto di interesse ed accertata l'esclusione di ogni addebito in capo al dipendente e/o amministratore.

ART.5

Condizioni di rimborso

1. Il rimborso delle spese legali comprende il compenso relativo all'esistenza in favore del dipendente o amministratore di un solo legale, connessa ai vari gradi di giudizio, ed è corrisposto esclusivamente – accertata l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 3 del presente Regolamento - a seguito di decisione definitiva favorevole, previa presentazione della relativa regolare documentazione.

2. Al fine di garantire una buona e ragionevole amministrazione delle risorse economiche, il dipendente e/o amministratore sottoposto a procedimento giudiziario per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, per non incorrere nelle decadenze e non rimborsabilità delle spese di giudizio sopportate e previste dal presente regolamento deve:

a) comunicare immediatamente (dalla notifica o comunque dalla conoscenza di un procedimento a suo carico) al Segretario Generale, al Responsabile della Ripartizione Ufficio Personale ed al Responsabile della Ripartizione presso cui il dipendente presta servizio, l'inizio del relativo procedimento giudiziario;

b) allegare alla documentazione di cui alla lettera a) copia dell'atto giudiziario o di ogni altra documentazione in merito al procedimento giudiziario di cui trattasi;

c) dichiarare il nominativo del difensore di fiducia, al fine di consentire all'amministrazione di partecipare e condividere la scelta subordinata all'accettazione da parte del difensore dell'ammontare dei compensi, nei modi e termini disciplinati dal presente regolamento, che potrebbe essere oggetto di rimborso in favore del dipendente e/o amministratore all'esito del giudizio e al verificarsi, evidentemente degli altri presupposti e condizioni prescritti dal presente regolamento;

- d) dichiarare l'accettazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento;
- e) presentare, ai fini della liquidazione, tutti gli atti comprovanti i requisiti previsti dal presente regolamento nonché quanto richiesto, in sede istruttoria, dall'Amministrazione.
3. Qualora il giudizio dovesse proseguire in successivi gradi o presso altre autorità giudiziarie il dipendente e/o amministratore ha l'obbligo di darne immediata comunicazione all'Amministrazione.
4. Il rimborso potrà essere richiesto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione e non oltre tre anni dalla data medesima.
5. Nell'ipotesi in cui il dipendente e/o amministratore ometta di sottoporre la scelta del difensore alla condivisione, sia pure subordinata, da parte dell'Ente, il rimborso richiesto, all'esito del contenzioso (ex post), sarà ridotto alla parte della spesa che l'Ente medesimo avrebbe assunto ove la scelta fosse stata concordata (Circ. Ministero dell'Interno 30/05/2003 -16/59 – giurisprudenza civilistica).

ART.6

Limiti del rimborso

1. Il rimborso delle spese legali è riconosciuto nei minimi dei valori di liquidazione fissati nel Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10/03/2014 e ss.mm.ii. “ *Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*”, ridotti del 20% per un solo avvocato difensore.
2. Oltre il limite di cui al precedente comma 1, restano a carico dell'interessato i maggiori oneri sostenuti per spese legali.
3. Il rimborso delle spese sostenute per il giudizio sono soggette a compensazione con eventuali crediti di qualsiasi natura e tipo che l'amministrazione vanta nei confronti del dipendente e/o amministratore richiedente.
4. Qualora nello stesso procedimento siano coinvolti più dipendenti e/o amministratori difesi per lo stesso fatto dallo stesso legale, su richiesta degli interessati potrà essere liquidata una sola parcella oppure ad ognuno sarà liquidato una quota della parcella cumulativa, calcolata secondo le previsioni del DM n. 55/2014 e con applicazione dei limiti di cui al comma 1.
5. Non è ammesso il rimborso delle spese legali in mancanza dei presupposti e delle condizioni previsti dal presente regolamento.
6. Non è ammesso il rimborso delle spese legali non documentate e ritenute non congrue dall'Amministrazione.
7. Non è consentito il rimborso delle spese legali in un procedimento giudiziario azionato dal dipendente e/o amministratore.
8. Non è ammesso alcun rimborso nel caso che nello stesso procedimento siano contestati più capi di imputazione o più fatti o atti e per alcuno di essi sia stata riconosciuta la responsabilità del dipendente e/o amministratore.

9. Non sono ammessi a rimborso altre spese, ad esempio quelle relative a trasferte.

10. Non è ammesso rimborso per quelle spese del giudizio sostenute o rimborsate da Compagnia Assicuratrice.

ART. 7

Procedimento e liquidazione del rimborso

1. All'esito del giudizio definitivo, nei termini e secondo le condizioni di cui al presente Regolamento, il dipendente e/o amministratore interessato presenta all'Ufficio comunale competente:

a) istanza di rimborso delle spese legali contenente la documentazione che giustifichi le stesse (sentenza o provvedimento definitivo, in copia conforme, verbali di udienza, copia delle memorie e degli scritti difensivi, verbali di interrogatorio, ecc...), nonché copia di ogni ulteriore documentazione attestante rigorosamente le spese strettamente necessarie per l'opera professionale prestata, delle quali si intende chiedere il rimborso. Sono, pertanto, escluse dal rimborso le spese non documentate, salvo le attività di esame e studio e le sessioni con il cliente, con i magistrati e con i colleghi, in tali ultimi casi, il difensore di fiducia dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, le attività svolte;

b) parcella analitica e quietanzata del proprio legale di fiducia.

2. La verifica e valutazione di congruità delle somme richieste a titolo di rimborso è effettuata, in via ordinaria, dall'ufficio legale. Il rimborso delle spese sostenute dal dipendente e/o amministratore è limitato a quelle strettamente necessarie per la sua difesa, secondo il parere reso dall'Avvocatura che valuterà l'adeguatezza dei compensi sotto il profilo della necessità difensiva dell'imputato in relazione alle accuse che gli vengono mosse e sia la conformità della parcella quietanzata alle tariffe professionali vigenti nonché agli accordi intercorsi tra le parti, anche con deferimento al Consiglio dell'Ordine e segnalazione all'Autorità giudiziaria in caso di falso documentale.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la congruità e l'adeguatezza della parcella, a tal fine potendosi rivolgere, per un'ulteriore valutazione in proposito, al Consiglio dell'Ordine Forense, ferma restando la non vincolatività del parere espresso sulla parcella dell'avvocato dal competente organo professionale.

4. Il Servizio Autonomo Legale provvederà alla liquidazione del rimborso con apposita determinazione, entro 90 giorni dalla richiesta, previa verifica dei requisiti previsti dal presente Regolamento, dalle disposizioni in materia nonché della disponibilità finanziaria nel bilancio, detto termine è sospeso nell'ipotesi di un supplemento istruttorio richiesto dall'interessato o ad altri uffici dell'Amministrazione nonché nell'ipotesi di insufficienza delle risorse economiche nel bilancio dell'esercizio finanziario in corso o in caso di bilancio provvisorio.

5. Nei casi di sospensione, il termine di conclusione del procedimento riprende a decorrere dalla data in cui perviene all'Amministrazione la documentazione richiesta e idonea a definire il procedimento istruttorio nonché dalla disponibilità finanziaria nel bilancio

ART. 8

Norme transitorie

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui ai codici di procedura civile, penale e amministrativo nonché alla vigente normativa contrattuale e legislativa in materia.

ART. 9

Tutela della riservatezza

1. L'amministrazione rende nota la seguente informativa contestualmente alla pubblicità del presente Regolamento che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune, nonché trasmesso a tutti i Capi Ripartizione.

2. L'Amministrazione è autorizzata dall'Art. 112 del D.Lgs n. 196/2003 ad effettuare il trattamento dei dati dei propri dipendenti per finalità di gestione del rapporto di lavoro, senza chiedere il consenso ai medesimi dipendenti. Nella gestione del rapporto rientra anche il rimborso delle spese legali per il quale la relativa raccolta dati è finalizzata a valutare la sussistenza di un eventuale conflitto d'interesse, impeditivo all'accoglimento dell'istanza.

3. In presenza di un eventuale rifiuto del dipendente a fornire le informazioni o dati che verranno richiesti, l'Amministrazione potrebbe non essere in grado di valutare compiutamente l'istanza e, conseguentemente, dar luogo all'eventuale non accoglimento della medesima.

4. I dati raccolti saranno trattati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, in modo corretto, lecito e pertinente allo scopo per il quale sono raccolti, con le opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

5. Possono venire a conoscenza dei dati del dipendente il titolare del trattamento dei dati, il responsabile del trattamento e gli incaricati appositamente designati e incaricati ad effettuare le relative operazioni di trattamento dati.

6. Il titolare del trattamento dati è il Comune di Carini, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, il responsabile del Servizio competente; sia il titolare che il responsabile hanno sede presso la sede legale del Comune di Carini.

ART. 10

Entrata in vigore

1. Il presente verrà pubblicato sul sito www.comune.carini.pa.it in osservanza alla normativa sulla trasparenza.

2. Le presenti disposizioni regolamentari trovano applicazione anche riguardo ai procedimenti giudiziari antecedenti all'entrata in vigore del presente regolamento le cui spese legali sostenute non abbiano formato già oggetto di richiesta di rimborso all'Ente.

5

COMUNE DI CARINI

(PROV. PALERMO)

SI CERTIFICA

che il predetto atto Procl. n° 2879

è rimasto affisso e pubblicato all'Albo Pretorio di questo
Comune

dal 12.11.2020 al 27.11.2020

Carini li 15.12.2020

Il ~~Messo~~ Comunale

IL COLLABORATORE MESSO

Sig. Armetta Federico

Il Segretario Comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE

D.ssa Sonia Acquado